



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
RELATIVE ALLA TARI ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CERUTTI Daniele	Presidente	Si
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Si
MALAFRONTI Anna	Assessore	Giust.
MARGARIA Roberta	Assessore	Si
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Si
PAPA Tonino	Consigliere	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
CIGNETTI Marco	Consigliere	Si
BOGGIO Francesco	Consigliere	Si
DEJOMA Francesca	Consigliere	Si

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Assume la presidenza il Signor CERUTTI Daniele.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. CATTI Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Carignano l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, anche nella forma consortile qualora prevista, che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera.

ALLA LUCE della vigente legislazione della Regione Piemonte, nello specifico ai sensi di quanto previsto e disposto con Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i, l'Ente Territorialmente Competente che assume il profilo di terzietà è stato individuato nella costituenda Conferenza d'Ambito Regionale, in via di strutturazione a seguito della liquidazione degli attuali Ambiti Territoriali ottimali per la Gestione dei Rifiuti (ATO-R) finora attivi in ogni ambito provinciale.

DATO ATTO che la Conferenza d'Ambito Regionale non può ancora considerarsi operativa, almeno per l'anno 2022, l'Ente Territorialmente Competente continuerà ad essere il Comune, che ai sensi della citata legislazione regionale assume la veste associativa di Consorzio di Area Vasta.

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

ATTESO CHE il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RILEVATO che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della *“Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”*.

VISTA la deliberazione approvata dall'Assemblea consortile del Covar14 del 30 marzo n. 5, con cui sono stati approvati gli *Schemi di regolazione per la qualità del servizio* ai sensi deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF.

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Area Vasta n. 6 del 12/04/2022 da cui risulta un costo complessivo di € 1.333.614,00;

DATO ATTO che *“le risultanze del fabbisogno standard”* del Comune di CARIGNANO., determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 288,80 €, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 4.190,98 determina un fabbisogno standard finale pari a 1.210.354,74 € e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è *superiore* al costo standard, in quanto riferito a 5 tipologie di Raccolta differenziata *“porta a porta” o perché inclusivo della riscossione;*

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che Covar 14 ha proceduto alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, per cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 1.333.614, e che l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 54,68 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 45,32 %,

CONSIDERATO che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), l'ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999. Pertanto i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: *a)* la superficie di riferimento per ogni utenza *b)* i coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al d.p.r. 158/1999 (che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla tabella ministeriale) *c)* la produzione media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte *d)* il costo del servizio di igiene urbana.

PRESO ATTO che anche per l'anno 2022, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, il MTR riconferma *1)* il sistema di attribuzione dei costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non domestiche in proporzione alla potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati; *2)* il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999; *3)* il sistema di misurazione puntuale da calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; *4)* il costo del servizio.

RITENUTO non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

Vista la proposta n. 150/2022 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano

Votanti 12 – favorevoli 8 – astenuti 4 (FALCIOLA, CIGNETTI, BOGGIO, DEJOMA)

DELIBERA

1. Di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) relativi al periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Area Vasta n. 6 del 12/04/2022;
2. Di demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
3. Di prendere atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) l'ammontare de costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 54,68 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 45,32 %,
4. di determinare la TARI per l'anno 2022 così come indicato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2022,
5. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2022 dalla Città Metropolitana di Torino;
7. di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie di natura sociale ai cittadini che dimostreranno di essere in difficoltà attraverso la presentazione di idonea documentazione quale Isee inferiore a € 12.000,00 ed altri eventuali indicatori definiti in sede di bando la cui copertura viene assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata da risorse di bilancio;
8. di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie del 10% del totale di natura sociale alle famiglie numerose che si trovano ad abitare con almeno tre componenti in abitazioni aventi superficie fino a 50 mq. Ovvero almeno 5 componenti in abitazioni aventi superficie fino a 80 mq previa verifica da parte dell'ufficio della correttezza di quanto dichiarato;
9. Di dare atto che le scadenze dei versamenti sono:
 - i. 15 settembre
 - ii. 30 novembre
 - iii. 31 gennaio 2021

10. che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Immediatamente dopo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano

Votanti 12 – favorevoli 8 – astenuti 4 (FALCIOLA, CIGNETTI, BOGGIO, DEJOMA)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: CERUTTI Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
F.to: dott. CATTI Giulio
